



Il Ministro della Difesa

- Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento);
- Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *Codice in materia di protezione dei dati personali* e successive modifiche e integrazioni;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che dispone che agli Organi di governo spettano, tra l'altro, la definizione di direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
- Visto** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il *Codice dell'Ordinamento Militare*;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il *Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare* e, in particolare, gli articoli da 1053 a 1075, concernenti l'identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dall'Amministrazione della Difesa;
- Visto** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679*;
- Viste** le *Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati* adottate dal Gruppo di lavoro "Articolo 29" in materia di protezione dei dati personali il 13 dicembre 2016 e aggiornate il 5 aprile 2017;
- Visto** il Decreto del Ministro della difesa in data 2 luglio 2018, con il quale è stato individuato un unico Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) del Ministero, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri che ha provveduto a nominare un proprio RPD in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;
- Visto** il Decreto del Ministro della Difesa in data 28 marzo 2019, con il quale è stato nominato l'attuale Responsabile della protezione dei dati;
- Considerato** che il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ha introdotto nel Codice Privacy (d.lgs. 196/2003) l'art. 2-*quaterdecies*, a mente del quale "Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento di dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta";
- Ritenuto** necessario individuare i soggetti attraverso i quali il Ministero della difesa esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento, nonché di attribuire agli stessi i rispettivi compiti, tra i quali quello di istituire ed aggiornare il Registro delle attività di trattamento;